



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 31/2022 P.U. (liquidazione controllata),
promosso

DA

rappresentati e difesi dall'avv.

RICORRENTI

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 27 ottobre 2022, con cui i coniugi
hanno formulato una proposta di
concordato minore *ex artt.* 74 e ss. CCII e, in subordine, hanno chiesto
l'apertura della liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. CCII;

dato atto che, in data 2 novembre 2022, i ricorrenti hanno depositato
istanza di rinuncia alla domanda di concordato minore (che è stata
pertanto dichiarata improcedibile), insistendo nella richiesta già avanzata
in via subordinata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27 CCII;

ritenuto che i ricorrenti versano in una situazione di
sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di
ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero



a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC,
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che, a seguito dell'intervenuta rinuncia alla proposta di concordato minore, non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta congiuntamente dai coniugi _____ atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* (comma 2);

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

rilevato che, a mente dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, la ricorrente _____ può essere autorizzata ad utilizzare, fino alla vendita, l'autovettura _____ (di sua proprietà sua e del figlio _____ per lei necessaria al fine di recarsi al luogo di lavoro;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di

iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima,

considerato, pertanto, che deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. 64/2020 R.G.Es. di questo Tribunale;

ritenuto, inoltre, che la cessione del quinto attualmente gravante sullo stipendio di _____ è inopponibile alla presente procedura, atteso che nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale (quale è la liquidazione controllata del sovraindebitato), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima (cfr. Trib. Verona, 5-6 ottobre 2022

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei coniugi _____

;

NOMINA

giudice delegato

NOMINA

liquidatore

invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della

presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato di cui al punto successivo;

AUTORIZZA

la debitrice ad utilizzare l'autovettura fino alla vendita della stessa;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 8 novembre 2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal _____ in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.